

CIRCOLARE N. 119/21

Roma, 4/05/2021

Decreto Sostegni e nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali. Circolare INPS

Roma 04 maggio 2021 – Si informa che con la Circolare n. 72/2021 (all. n.1), l'INPS illustra le novità introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Facendo seguito a quanto riportato nei primi chiarimenti resi con il Messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'Istituto precisa che in relazione alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti CIGO, CIGD e ASO, la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dall'art. 8 del Decreto Sostegni per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di intervento previste dalla Legge di Bilancio 2021, sono terminate al più tardi il 25 marzo 2021. Ciò posto, conformemente al parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti come definita dal Decreto Sostegni, il nuovo periodo di trattamenti previsto dall'art. 8 potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, cioè da lunedì 29 marzo 2021.

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale "COVID 19 - DL 41/21. In ordine alla decorrenza dei trattamenti di cui all'articolo 8 del decreto Sostegni, come riformulata in via estensiva (decorrenza 29 marzo 2021), i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 - DL 41/21" per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Inoltre anche le imprese che alla data del 29 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di CIGS e devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS per effetto dell'emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di CIGO, per 13 settimane nei periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Si conferma che, per questi datori di lavoro è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a partire dal 29 marzo 2021, pur se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza dal 1° aprile 2021.

Infine, si ribadisce che le istanze di accesso ai trattamenti CIGO, CIGD, ASO e CISOA dovranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021, con la precisazione che la medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO di cui all'art. 8 del Decreto Sostegni, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.

All. n.1: Circolare INPS n.72/2021